



## COMUNE DI SCHEGGINO

Registro Generale n. 24

### ORDINANZA DEL SINDACO

N. 21 DEL 30-07-2020

**Oggetto: DIVIETO DI INTRODURRE LATTINE BOTTIGLIE O CONTENITORI DI VETRO PER IL CONSUMO DI BEVANDE ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE "NERAVIGLIOSO"**

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio, il Sindaco,

PREMESSO che nei giorni 1,2,8,9,14,15,16,17,18,22,23,24,29,30 Agosto 2020 e 5,6 Settembre 2020, in Scheggino Capoluogo, P.zza C.Urbani, P.zza del Mercato, P.zza XXIII Luglio e Verde attrezzato di Valcasana, denominata; "Scheggino - Neraviglioso";

CONSIDERATO che tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale vi è quello di favorire la sicurezza sociale, la partecipazione da parte dei cittadini al "bene comune" e incentivare azioni rivolte al miglioramento e mantenimento del decoro urbano, riconoscendo agli spazi urbani la funzione di luoghi di aggregazione sociale che favoriscono buona qualità della vita nella comunità schegginese;

CONSIDERATO che l'adozione di un provvedimento restrittivo di divieto di utilizzo di bottiglie e di altri contenitori in vetro nelle predette aree possa costituire un valido strumento di prevenzione del degrado urbano, di comportamenti scorretti e antisociali e di miglioramento della sicurezza sociale e decoro pubblico;

RILEVATO che l'introduzione di bottiglie e di altri contenitori in vetro nelle predette aree possa costituire un elemento di pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che al fine di evitare possibili fonti di pericolo per l'incolumità pubblica, con particolare riguardo alle fasce più deboli come i bambini e animali domestici, per la sicurezza urbana e per la normale convivenza civile;

RITENUTO necessario intervenire preventivamente al fine di evitare possibili pericoli alle persone, ai bambini e agli animali che frequentano gli spazi pubblici, adottando azioni finalizzate al controllo di tali comportamenti attraverso il divieto di introdurre bottiglie o contenitori di vetro per il consumo di bevande all'interno dell'area interessata alla manifestazione;

VISTO l'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, rubricato "incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", in particolare :

art. 1 "Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267... per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale"

art. 2 "Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

- a) Omissis
- b) Le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- c) Omissis,
- d) Omissis
- e) I comportamenti che..... turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

VISTO l'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell'art. 54 comma 4 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

## O R D I N A

1. Nei giorni 1,2,8,9,14,15,16,17,18,22,23,24,29,30 Agosto 2020 e 5,6 Settembre 2020 nel territorio comunale ricadente all'interno della manifestazione sopra descritta è fatto divieto assoluto di introdurre latine, bottiglie o contenitori di vetro per il consumo di bevande;

2. chiunque contravvenga al divieto di cui al punto 1 è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da € 25,00 (diconsi euro venticinque/00) ad € 150,00 (diconsi euro centocinquanta/00);

3. il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;

4. la presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio nei giorni di validità di cui al punto 1;

## D I S P O N E

che la presente Ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio on line;

- venga resa nota a mezzo stampa locale e mediante avviso sul sito istituzionale del Comune e mediante appositi manifesti affissi nei principali spazi pubblici;
- venga trasmessa alla Polizia Locale del Comune di Scheggino e alla stazione locale dei Carabinieri per il controllo sull'osservanza del provvedimento;

## RENDE NOTO

Che avverso il presente provvedimento è proponibile il ricorso al TAR competente per territorio entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza ovvero entro 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to FABIO DOTTORI